

## GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

### **Sommario del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America**

(Sintesi. È possibile consultare il testo integrale del presente parere in EN, FR e DE sul sito Internet del GEPD <http://www.edps.europa.eu>)

(2012/C 215/08)

#### **I. Introduzione**

##### **I.1. Il processo legislativo dell'UE sull'ACTA**

1. Il 24 giugno 2011 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo commerciale anticontraffazione («ACTA» o «l'accordo») tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America <sup>(1)</sup>.

2. Obiettivo dell'accordo è affrontare l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale («DPI») sviluppando un approccio comune all'esecuzione e agevolando la cooperazione a livello internazionale. Il capo II contiene disposizioni in alcuni settori giuridici, ossia l'esecuzione in ambito civile (sezione 2), le misure alla frontiera (sezione 3), l'esecuzione in ambito penale (sezione 4) e l'esecuzione dei diritti di proprietà intellettuale nell'ambiente digitale (sezione 5). Il capo III contiene misure volte a migliorare le pratiche di esecuzione, mentre il capo IV tratta la cooperazione internazionale.

3. L'ACTA è stato adottato all'unanimità dal Consiglio nel dicembre 2011 <sup>(2)</sup> e firmato dalla Commissione europea e da 22 Stati membri <sup>(3)</sup> il 26 gennaio 2012. A norma dell'articolo 40 dell'accordo, l'ACTA entrerà in vigore dopo la ratifica da parte di sei Stati firmatari. Tuttavia, per entrare in vigore come normativa dell'UE, l'accordo deve essere ratificato dall'Unione, ovvero deve essere approvato dal Parlamento europeo nel quadro della procedura di approvazione per gli accordi commerciali internazionali <sup>(4)</sup> e ratificato dagli Stati membri nell'ambito delle loro procedure costituzionali. Il Parlamento europeo voterà sull'ACTA nel corso del 2012 in sessione plenaria.

##### **I.2. Situazione attuale dell'ACTA nell'UE**

4. Negli ultimi mesi sono state espresse crescenti preoccupazioni riguardo all'ACTA <sup>(5)</sup>, che il 22 febbraio 2012 hanno indotto la Commissione europea ad annunciare la propria intenzione di adire la Corte di

<sup>(1)</sup> Proposta della Commissione di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo commerciale anticontraffazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Australia, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea, gli Stati Uniti messicani, il Regno del Marocco, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Singapore, la Confederazione svizzera e gli Stati Uniti d'America, COM(2011) 380 def.

<sup>(2)</sup> Il testo dell'accordo, nell'ultima versione del Consiglio del 23 agosto 2011, è consultabile all'indirizzo: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/11/st12/st12196.it11.pdf>

<sup>(3)</sup> Germania, Cipro, Estonia, Paesi Bassi e Slovacchia non lo hanno ancora firmato.

<sup>(4)</sup> A norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE.

<sup>(5)</sup> Cfr., tra l'altro, (<http://euobserver.com/9/115043>), (<http://euobserver.com/871/115128>), ([https://www.bfdi.bund.de/bfdi\\_forum/showthread.php?3062-ACTA-und-der-Datenschutz](https://www.bfdi.bund.de/bfdi_forum/showthread.php?3062-ACTA-und-der-Datenschutz)), (<http://www.bbc.co.uk/news/technology-17012832>).

giustizia dell'Unione europea per chiederle di esprimere un parere sull'accordo <sup>(6)</sup>. Tale procedura è prevista dall'articolo 218, paragrafo 11, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») <sup>(7)</sup>.

5. Il 4 aprile 2012 la Commissione ha deciso che sottoporrà alla Corte la seguente domanda: «L'accordo commerciale anticontraffazione (ACTA) è compatibile con i trattati europei, in particolare con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea?» <sup>(8)</sup>. In caso di parere negativo, l'articolo 218, paragrafo 11, del TFUE chiarisce che «l'accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione dei trattati».

6. Ciononostante, il deferimento dell'accordo alla Corte di giustizia da parte della Commissione non sospenderà automaticamente la procedura di approvazione tuttora in corso al Parlamento europeo. In seguito alla discussione svoltasi in seno alla commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo, si è deciso di procedere con il voto sull'accordo conformemente al calendario previsto <sup>(9)</sup>.

### 1.3. I motivi che giustificano un secondo parere del GEPD sull'ACTA

7. Nel febbraio 2010 il GEPD aveva formulato un parere di propria iniziativa al fine di richiamare l'attenzione della Commissione sugli aspetti relativi al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati che dovrebbero essere presi in considerazione nei negoziati sull'ACTA <sup>(10)</sup>. Benché i negoziati fossero stati condotti in maniera riservata, erano emerse indicazioni secondo cui l'ACTA avrebbe contenuto misure esecutive online con un impatto sui diritti in materia di protezione dei dati, in particolare il meccanismo dei tre avvisi <sup>(11)</sup>.

8. All'epoca il GEPD aveva concentrato la propria analisi sulla legittimità e sulla proporzionalità di questo tipo di misura e aveva concluso che l'introduzione nell'ACTA di una disposizione che comporterebbe la stretta sorveglianza degli utenti di Internet sarebbe contraria ai diritti fondamentali dell'UE e in particolare ai diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati, che sono tutelati dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE <sup>(12)</sup>. Il GEPD aveva inoltre evidenziato le garanzie da adottare per gli scambi internazionali di dati personali nell'ambito del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

9. Ora che il testo dell'accordo proposto sull'ACTA è stato reso pubblico <sup>(13)</sup>, il GEPD ritiene opportuno formulare un secondo parere sull'ACTA al fine di valutare alcune delle disposizioni contenute nell'accordo dal punto di vista della protezione dei dati, fornendo in tal modo una consulenza specifica che potrebbe essere presa in considerazione nel processo di ratifica. Agendo di propria iniziativa, il GEPD ha quindi adottato il presente parere sulla base dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 allo scopo di fornire un orientamento sulle questioni relative al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati sollevate dall'ACTA.

*(Sintesi. E' possibile consultare il testo integrale del presente parere in EN, FR e DE sul sito Internet del GEPD <http://www.edps.europa.eu>)*

<sup>(6)</sup> Dichiarazione del commissario Karel De Gucht sull'ACTA (accordo commerciale anticontraffazione), <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/128>

<sup>(7)</sup> L'articolo 218, paragrafo 11, del TFUE stabilisce che «uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con i trattati. In caso di parere negativo della Corte, l'accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione dei trattati». A norma dell'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, «[i]l parere può riguardare tanto la compatibilità con le disposizioni dei trattati di un accordo progettato quanto la competenza dell'Unione o delle sue istituzioni a concludere tale accordo».

<sup>(8)</sup> <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/354&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>

<sup>(9)</sup> Cfr. <http://www.neurope.eu/article/parliament-halts-sending-acta-court-justice>

<sup>(10)</sup> Parere del Garante europeo della protezione dei dati in merito ai negoziati attualmente condotti dall'Unione europea per il raggiungimento di un accordo commerciale anticontraffazione (ACTA), GU C 147 del 5.6.2010, pag. 1.

<sup>(11)</sup> Le «politiche di disconnessione da Internet dopo tre avvisi» o schemi di «risposta graduale» consentono ai beneficiari del diritto d'autore, o a terzi delegati, di controllare gli utenti di Internet e di individuare i presunti trasgressori del diritto d'autore. Dopo aver contattato i fornitori d'accesso a Internet (Internet Service Provider — ISP) del presunto trasgressore, questi avvertiranno l'utente così identificato, informandolo che sarà disconnesso dall'accesso a Internet dopo che gli saranno stati trasmessi tre avvisi.

<sup>(12)</sup> Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.

<sup>(13)</sup> Cfr. nota 3.

## II. Conclusione

67. Benché il GEPD riconosca la legittima preoccupazione di garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in un contesto internazionale, occorre trovare un giusto equilibrio tra le esigenze di protezione dei diritti di proprietà intellettuale e i diritti alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati.

68. Il GEPD sottolinea che gli strumenti previsti per rafforzare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale non devono essere adottati a spese dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone alla vita privata, alla protezione dei dati e alla libertà di espressione nonché di altri diritti quali la presunzione d'innocenza e l'efficace tutela giurisdizionale.

69. Molte delle misure previste dall'accordo nell'ambito del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nell'ambiente digitale comporterebbero il controllo del comportamento degli utenti e delle loro comunicazioni elettroniche su Internet. Queste misure sono estremamente invasive per la sfera privata delle persone e, qualora non vengano attuate in maniera adeguata, possono pertanto interferire, tra l'altro, con i diritti e le libertà individuali alla tutela della vita privata, alla protezione dei dati e alla riservatezza delle comunicazioni.

70. Occorre garantire che qualsiasi misura esecutiva online attuata nell'UE a seguito dell'adesione all'ACTA sia necessaria e proporzionata all'obiettivo del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Il GEPD sottolinea che le misure che comportano il controllo indiscriminato o generalizzato del comportamento degli utenti di Internet e/o delle loro comunicazioni elettroniche in relazione a violazioni di lieve entità, su piccola scala e senza scopo di lucro sarebbero sproporzionate e violerebbero l'articolo 8 della CEDU, gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali e la direttiva sulla protezione dei dati.

71. Il GEPD nutre inoltre preoccupazioni specifiche in merito ad alcune disposizioni dell'accordo, in particolare:

- l'accordo non è chiaro riguardo all'ambito di applicazione delle misure esecutive nell'ambiente digitale previste dall'articolo 27 né specifica se tali misure riguardino esclusivamente le violazioni su larga scala dei diritti di proprietà intellettuale. Il concetto di «scala commerciale» di cui all'articolo 23 dell'accordo non è definito con sufficiente precisione e le attività svolte dagli utenti privati per motivi personali e non a scopo di lucro non sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione dell'accordo,
- il concetto di «autorità competenti» dotate del potere di ingiunzione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, dell'accordo è troppo vago e non offre sufficiente certezza che la divulgazione di dati personali dei presunti autori di violazioni avverrà esclusivamente sotto il controllo delle autorità giudiziarie. Inoltre, nemmeno le condizioni che i titolari di diritti devono rispettare affinché venga pronunciata tale ingiunzione sono soddisfacenti. Queste incertezze possono avere un impatto particolare nei casi di richieste rivolte da «autorità competenti» estere a fornitori d'accesso a Internet situati nell'UE,
- molte delle misure volontarie di cooperazione in materia di applicazione che potrebbero essere attuate ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, dell'accordo comporterebbero un trattamento di dati personali da parte di fornitori d'accesso a Internet che va oltre quanto consentito dalla normativa UE,
- l'accordo non contiene limitazioni e garanzie sufficienti per quanto riguarda l'attuazione di misure che comportano il controllo delle reti di comunicazione elettronica su larga scala. In particolare, non definisce garanzie quali il rispetto dei diritti alla vita privata e alla protezione dei dati, l'efficace tutela giurisdizionale, il giusto processo e il rispetto del principio della presunzione d'innocenza.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2012

Giovanni BUTTARELLI  
*Garante europeo aggiunto della protezione dei  
dati*

---